CONSULTA NAZIONALE
COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 24 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

INDICE

Pag

Schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte (N. 25) (*Seguito della discussione*) 145

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia* – GRAZIADEI CORRADO – BRASCHI – SANSONI – CRISPO – BRACCI – PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione* – SOTGIU – PRESIDENTE – TRAINA – SALIVETTO – MONTEFORTE – MANCINO – BIANCO – TERRACINI – GRASSI – GABRIELI – ZIINO – FLORIO – BERLINGUER – LOMBARDI NICOLA

La seduta comincia alle 10.

SOTGIU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte. (N. 25).

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, all'articolo 3, osserva che dovrebbe essere meglio assicurato e completato il contraddittorio tra le parti. Può infatti accadere che la richiesta di concessione sia fatta per terreni dati in affitto. Ora è evidente che i diritti dell'affittuario debbono essere salvaguardati. A tal fine propone, anche a nome del Consultore Sansoni, un emendamento aggiuntivo così concepito:

« Nel caso in cui la parte citata, ma non notificata in persona, o non notificata nel termine, non comparisca, la Commissione ordina all'istante di rinnovare la notificazione, fissando altra udienza con rispetto del nuovo termine di comparizione.

« La Commissione ordina la citazione di altre persone od enti quando ravvisa comune ad essi la controversia.

« Nel caso di mancata o non giustificata comparizione, dichiara decaduta l'istanza ».

GRAZIADEI CORRADO propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « l'istanza e il decreto debbono essere notificati all'altra parte », le seguenti: « se conosciuta ».

BRASCHI dichiara di associarsi alla seconda parte dell'emendamento Pietriboni, perché, se la controversia interessa altre persone, è giusto che anch'esse siano chiamate in giudizio.

Quanto alla prima parte, gli sembra superflua, perché è già stabilito che l'istanza deve essere notificata con l'osservanza delle forme del procedimento ordinario, fra le

quali è previsto anche il caso del rinnovo della notificazione da parte dell'istante

SANSONI osserva che nell'attuale procedimento di rito non è previsto il caso contemplato nella prima parte dell'emendamento Pietriboni. Difatti quando si tratta di un ricorso al Tribunale con citazione della parte, se essa non comparisce o non si costituisce nel termine fissato, si dichiara la contumacia. È bene pertanto che venga rinnovata la citazione

CRISPO opina che sarebbe meglio stabilire il termine di comparizione invece di lasciarlo all'arbitrio del presidente. Propone pertanto che al secondo comma dell'articolo 3 sia apportata questa modifica: « L'istanza e il decreto devono essere notificati nel termine di dieci giorni ».

BRACCI non è favorevole alle varie proposte di emendamento. Se sarà resa più complessa e pesante la procedura per la concessione delle terre ai contadini, non sarà possibile raggiungere con la dovuta celerità lo scopo che il legislatore si prefigge.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, dichiara che sarebbe un grave errore rendere più complessa e lenta la procedura. Occorre andare incontro il più possibile alle giuste esigenze dei lavoratori agricoli. Propone perciò di sostituire, nel secondo comma dell'articolo 3, alle parole: « a cura e spese dell'istante », che si riferiscono alla notifica dell'istanza e del decreto, le seguenti. « a cura del presidente e a spese dell'erario »

SOTGIU osserva che nell'articolo 6 si dispone che le spese sono a carico della parte soccombente.

PRESIDENTE fa osservare che nel secondo comma si parla di spese a carico dell'istante per la notifica dell'istanza e del decreto che stabilisce l'udienza di comparizione.

TRAINA propone di aggiungere all'emendamento Pastore le parole: « segnate a campione ».

SANSONI si associa alla proposta del Consultore Crispo Dovendosi difatti osservare, per la notifica dell'istanza e del decreto, le forme della procedura ordinaria, il procedimento non potrebbe essere accelerato. È bene pertanto che si stabilisca un termine Tiene però a riaffermare che se alla prima udienza il convenuto non compare, non dovrebbesi dichiarare la contumacia, ma ordinare la comparizione del convenuto una seconda volta, magari con termine abbreviato.

SALIVETTO fa presente che sarebbe opportuno sostituire alla parola « istanza » l'altra « ricorso » Si associa poi alla proposta del Consultore Crispo

PRESIDENTE fa osservare che la parola « istanza » è usata anche nel decreto 19 ottobre 1944.

MONTEFORTE rileva che, secondo il disposto dell'articolo 10, i procedimenti davanti alla Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme ordinarie, restando pur tuttavia assicurato il diritto delle parti al contraddittorio. Il presidente della Commissione, se si accorgerà che l'altra parte non ha ricevuto la notifica, potrà rinviare la discussione I procedimenti davanti alla Commissione devono svolgersi con la maggiore celerità possibile.

MANCINO dichiara, secondo quanto già disse nella precedente seduta, che non è opportuno creare in questo campo difficoltà procedurali. In alcune regioni dell'Italia meridionale, specialmente in Lucania, Calabria e Sicilia, vi sono grandi estensioni di terreni tenute ad erboso. È inutile che si cerchi di ostacolare, imponendo l'osservanza di complesse formalità, il vivissimo desiderio dei contadini di mettere a cultura queste grandi estensioni. D'altra parte il provvedimento in esame non prescrive l'espropriazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, ma impone soltanto, per un breve spazio di tempo, la concessione di queste terre ai contadini.

BIANCO non è favorevole all'emendamento Crispo. Se vi è un caso in cui la fissazione del termine per la notifica può essere lasciato alla facoltà discrezionale del magistrato, è proprio questo. Difatti, se la parte da citare risiede nello stesso luogo in cui ha sede la Commissione, la citazione può essere fatta entro un breve spazio di tempo; se invece la parte risiede più lontano, il termine per la notifica dell'istanza e del decreto può essere reso più lungo L'essenziale è che la Commissione fissi un termine adeguato alla reale situazione di fatto.

SOTGIU propone di aggiungere all'emendamento Crispo le parole: « salvo abbreviazione del termine ».

CRISPO accetta l'aggiunta

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Crispo integrato con l'aggiunta proposta dal Consultore Sotgiu, avvertendo che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da ogni votazione.

(*Non è approvato*)

Fa presente al Consultore Graziadei che il suo emendamento non ha ragione d'essere

perché all'articolo 2 è rimasto stabilito che l'istanza alla Commissione deve contenere anche la precisazione della persona del proprietario, che è appunto l'altra parte. L'emendamento stesso può quindi considerarsi non presentato.

Mette poi ai voti l'emendamento Pastore, integrato con l'aggiunta proposta dal Consultore Traina, e cioè, alle parole «a cura e spese dell'istante» sostituire le altre: «a cura del presidente e a spese dell'erario, segnate a campione».

(*È approvato*)

Domanda al Consultore Pietriboni se insiste nel suo emendamento aggiuntivo.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di rinunciare alla prima parte del suo emendamento se i componenti le Commissioni riunite sono d'accordo nell'interpretare il secondo comma dell'articolo 3 nel senso che sia previsto anche il caso, già disciplinato dalle norme del procedimento ordinario, del rinnovo della notificazione quando la parte citata con notificazione non eseguita in mano propria o non notificata nel termine, non sia comparsa

PRESIDENTE osserva che non può cader dubbio su tale interpretazione. E poiché il Consultore Pietriboni ha ritirato la prima parte del suo emendamento, pone ai voti la parte restante, che è così concepita:

«La Commissione ordina la citazione di altre persone od enti quando ravvisa comune ad essi la controversia.

«Nel caso di mancata o non giustificata comparizione, dichiara decaduta l'istanza».

(*È approvata*)

Mette ai voti l'articolo 3 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

SANSONI propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: «a mezzo di procuratore speciale», le seguenti «anche con delega in calce al ricorso».

PRESIDENTE mette ai voti la proposta.

(*È approvata*).

Mette ai voti l'articolo 4 nel testo risultante dall'emendamento aggiuntivo testé approvato

(*È approvato*).

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, propone di aggiungere alla fine del terzo comma dell'articolo 5 le seguenti parole. «sia nei riguardi della condizione di deficiente coltivazione dei terreni, sia nei riguardi della liquidazione dell'indennità da corrispondersi al proprietario». Questo perché, a suo giudizio, tanto nel decreto 19 ottobre 1944, quando nel provvedimento in esame, non risulta ben chiaro se le perizie riguardano non solo l'accertamento dello stato di cultura dei fondi, ma anche la liquidazione dell'indennità da corrispondersi al proprietario.

PRESIDENTE fa osservare al Consultore Pietriboni che potrebbe contentarsi di una annotazione a verbale nel senso da lui indicato, perché fissando con troppa precisione il mandato del perito, può accadere che la perizia non possa poi essere ordinata in tutti gli altri casi non contemplati

BRACCI propone il seguente emendamento aggiuntivo. «Tutti i vizi dell'istanza possono essere sanati durante il procedimento La Commissione può assegnare un termine per la produzione degli atti e documenti, comprovanti la regolare costituzione della associazione in cooperativa o in altro ente» Ciò per rimediare agli inconvenienti che possono sorgere a causa di troppo complesse formalità procedurali Si tratta peraltro di riprodurre due disposizioni che già si trovano nel Codice di rito per i procedimenti normali.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di essere favorevole all'emendamento Bracci. Propone però che dopo la parola «comprovanti» sia aggiunta la parola «anche».

BRACCI non ha nulla in contrario.

BIANCO propone di aggiungere alle parole del primo comma dell'articolo 15 «sull'accordo delle parti», le seguenti: «che siano comparse», onde evitare ritardi nello svolgimento dei giudizi della Commissione. Può accadere infatti che un presidente o qualche parte particolarmente litigiosa voglia la presentazione delle parti e pertanto la fissazione di un'altra udienza, anche se sia avvenuta una regolare notificazione.

MONTEFORTE opina che l'emendamento Pietriboni non possa essere accolto perché per la liquidazione dell'indennità esiste sempre il rimedio del ricorso in Tribunale contro la decisione della Commissione. Inoltre il compito del perito è soltanto quello di accertare lo stato di cultura del fondo

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, propone di sopprimere nel quarto comma le parole «La parte tenuta ad anticiparne le spese». Tale proposta si ricollega all'emendamento da lui stesso presentato all'articolo 3 e testé

approvato, nel quale è stato stabilito che l'istanza e il decreto debbono essere notificati a spese dell'erario. È bene che anche tutte le spese relative al mezzo istruttorio siano a carico dello Stato, onde agevolare il più possibile le cooperative dei contadini nelle loro richieste di terreni.

In secondo luogo, affinché i proprietari, dopo la presentazione dell'istanza alla Commissione, non procedano ad opere affrettate di coltura per dimostrare che i fondi sono coltivati, propone il seguente emendamento aggiuntivo: « I lavori eseguiti nel terreno dopo l'istanza saranno ritenuti come non fatti ».

Infine per impedire il sorgere di inconvenienti nella valutazione dello stato di coltura dei terreni a pascolo, propone di aggiungere anche il seguente comma: « La Commissione deve determinare l'estensione del pascolo di ogni azienda corrispondente al fabbisogno reale dell'azienda stessa »

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Bianco di aggiungere alle parole del primo comma: « la Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti », le seguenti: « che siano comparse ».

(*È approvata*)

Mette ai voti la proposta del Relatore Pietriboni di aggiungere alla fine del terzo comma le parole « sia nei riguardi della condizione di deficiente coltivazione dei terreni, sia nei riguardi della liquidazione della indennità da corrispondersi al proprietario ».

(*Non è approvata*).

Mette ai voti la proposta del Relatore Pastore di sopprimere all'ultimo comma le parole: « e la parte tenuta ad anticiparne le spese ».

(*Non è approvata*).

Mette ai voti la proposta del Consultore Bracci di aggiungere il seguente comma nel nuovo testo risultante dall'integrazione proposta dal Consultore Pietriboni:

« Tutti i vizi dell'istanza possono essere sanati durante il procedimento La Commissione può assegnare un termine per la produzione degli atti e documenti, comprovanti anche la regolare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente ».

(*È approvata*).

Ricorda che il Relatore Pastore ha proposto di aggiungere un emendamento così concepito: « I lavori eseguiti nel terreno dopo l'istanza saranno ritenuti come non fatti ». Osserva che sarebbe bene completarlo con le parole « ai fini dell'accertamento »

MONTEFORTE rileva che se la domanda viene presentata al momento in cui le colture possono essere incominciate, l'emendamento Pastore ha ragione di essere, ma se invece la domanda viene presentata prima di tale momento, esso è inutile.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, torna a dichiarare che, dato il fine che il provvedimento si propone, il terreno deve essere concesso ai contadini se al momento della presentazione della domanda risulta incolto o insufficientemente coltivato.

BIANCO osserva che la formulazione dell'emendamento Pastore non è forse la più adatta Lo stesso concetto potrebbe esprimersi nel seguente modo: « Ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, lo stato dei fondi va accertato con riguardo al momento della presentazione dell'istanza stessa ».

SANSONI osserva che l'accoglimento dell'emendamento Bianco può far sorgere inconvenienti assai gravi. Nel provvedimento in esame non è stabilito un termine entro il quale i proprietari debbono cominciare i lavori perché, come ognuno sa, in agricoltura i termini per dare utile inizio alle colture sono variabili Il semplice fatto, ad esempio, che in un dato momento non si sia seminato, non sempre sta a significare che la terra sia incolta. difatti alcune volte non si semina per far riposare il terreno. Introdurre pertanto il concetto dell'accertamento dello stato di coltura al momento della presentazione dell'istanza significa adottare un criterio cronologico che può far sorgere questioni difficili e controverse. Il che deve essere evitato.

Inoltre col decreto 19 ottobre 1944 non si è voluto soltanto dare in concessione ai contadini sprovvisti di terre terreni incolti, ma si è inteso anche di spronare la coltivazione. I due fini possono essere convergenti, ma non sono simili, perché, come si è già detto, si vuole anche che taluni proprietari si scuotano dalla loro indolenza e intraprendano la coltivazione dei loro fondi, cosa che finora non hanno fatto.

Dichiara pertanto di essere contrario all'emendamento Bianco

TERRACINI osserva che le argomentazioni del Consultore Sansoni non sono molto convincenti. L'inconveniente a cui si vorrebbe ovviare dal Consultore Bianco non solo è possibile, ma si è anche verificato. Occorre quindi che vi si ponga riparo.

GRASSI dichiara di essere favorevole in massima all'emendamento Pastore Desidera però richiamare l'attenzione su un inconveniente verificatosi nell'applicazione del decreto 19 ottobre 1944 In Puglia sono stati richiesti in concessione alcuni oliveti perché si affermava non fossero sufficientemente coltivati Ora, trattandosi di coltura arborea, il giudizio delle Commissioni sulla vera o presunta insufficiente coltivazione è stato assai controverso, perché è difficile stabilire tecnicamente il momento adatto per la potatura e la coltivazione degli olivi In tal caso, pertanto, l'emendamento Pastore riuscirebbe dannoso Invece esso può trovare pratica attuazione se riferito soltanto ai terreni veri e propri incolti o insufficientemente coltivati

TRAINA, associandosi alle considerazioni del Consultore Grassi, rileva un altro aspetto della questione Se, ad esempio, si semina in marzo, posto che l'emendamento Pastore venga accettato, c'è da domandarsi come si possa fare a determinare il periodo di tempo utile per dichiarare che il terreno non è coltivato.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, non condivide il pensiero del Consultore Grassi. Si è infatti dato il caso di oliveti non potati da più di tre anni. Giustamente questi terreni sono stati dati in concessione ai contadini Per la valutazione dello stato di coltura di un terreno non nudo ci si può fidare del parere del perito, che è quasi sempre l'ispettore agrario, il quale sa, o per lo meno dovrebbe sapere, qual'è il momento adatto alla coltura delle diverse piante.

GABRIELI osserva che l'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944 ha dato luogo a varie interpretazioni. Per alcuni dovrebbe applicarsi soltanto ai terreni nudi; secondo altri invece riguarderebbe anche i terreni alberati. Per evitare queste controversie propone di aggiungere all'articolo 5 il seguente comma: « La disposizione dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non si applica ai terreni alberati In tal caso per stabilire lo stato di non coltivazione o di coltivazione insufficiente deve aversi riguardo alla condizione tecnico-culturale dell'albero e non del terreno ».

SOTGIU chiede la parola per una mozione d'ordine. Le Commissioni riunite debbono esaminare il provvedimento in discussione, che contiene soltanto norme di applicazione del decreto 19 ottobre 1944 Questo lo scopo preciso del provvedimento in esame La discussione invece ha dato luogo a varie proposte dirette ad allargare o restringere l'efficacia delle disposizioni del provvedimento stesso Ciò evidentemente non si può fare Propone pertanto che, senza addentrarsi in superflue discussioni, si considerino le varie proposte fatte soltanto come raccomandazioni da trasmettere al Governo

GABRIELI rileva che, in effetti, al provvedimento in esame verrebbero aggiunte norme che rappresentano vere e proprie integrazioni delle disposizioni del decreto 19 ottobre 1944

SALIVETTO si associa alla mozione d'ordine del Consultore Sotgiu.

BIANCO afferma che l'obiezione del Consultore Sotgiu è giusta; ma che è altrettanto giusta la questione che ha formato oggetto del suo emendamento e di quello analogo proposto dal relatore Pastore Insiste pertanto nel suo emendamento

PASTORE RAFFAELE, *Relatore della Commissione Agricoltura e Alimentazione*, dichiara di insistere nell'emendamento proposto.

MONTEFORTE si associa alla mozione d'ordine del Consultore Sotgiu. Ciò non implica però che non debba essere messo in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Bianco, in quanto esso non viene a modificare il decreto 19 ottobre 1944. I terreni per essere concessi ai contadini debbono sempre essere o non coltivati o insufficientemente coltivati. Il Consultore Bianco vuole che nel momento in cui si fa la constatazione dello stato di coltura dei fondi si tenga anche conto delle colture artificiosamente iniziate per eludere lo scopo cui mira il provvedimento in esame. Ciò rientra perfettamente sia nei compiti delle Commissioni riunite, che nello spirito informatore dell'articolo 5.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Sotgiu mantiene la sua mozione d'ordine soltanto in rapporto all'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Gabrieli, non già in rapporto agli emendamenti Pastore e Bianco

SALIVETTO osserva, per una mozione d'ordine che propone anche a nome del collega Sansoni, che la questione relativa agli emendamenti Pastore e Bianco non può essere discussa in sede di emendamento, ma in sede di ordine del giorno, per i motivi già accennati dal Consultore Sotgiu.

PRESIDENTE mette in votazione la prima mozione d'ordine del Consultore Sotgiu, il quale propone che il concetto espresso nell'emendamento Gabrieli, formi soltanto

oggetto di una sua raccomandazione personale al Governo.

(*È approvata*)

Mette poi in votazione la seconda mozione d'ordine dei Consultori Salivetto e Sansoni, i quali propongono che la questione di cui agli emendamenti Pastore e Bianco sia discussa non in sede di emendamento, ma in sede di ordine del giorno

(*Non è approvata*)

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ritira il suo emendamento e dichiara di associarsi a quello del Consultore Bianco.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento aggiuntivo del Consultore Bianco nel seguente testo: « Ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, lo stato dei fondi va accertato con riguardo al momento della presentazione dell'istanza stessa ».

(*È approvato*).

Ricorda che il Consultore Pastore ha fatto pure una proposta di emendamento aggiuntivo così concepita: « La Commissione deve determinare l'estensione del pascolo di ogni singola azienda corrispondente al fabbisogno reale dell'azienda stessa »

SALIVETTO propone che alla parola « pascolo » sia aggiunto « naturale ».

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, accetta l'aggiunta

GRASSI si richiama alla mozione d'ordine già approvata. Il compito delle Commissioni riunite è quello di dare un parere sul provvedimento in esame, che, giova ripeterlo, ha un carattere più che altro procedurale. Non è il caso quindi di entrare nel merito dei compiti delle Commissioni provinciali. In ogni modo, sono le Commissioni che debbono accertare se il fondo ha un'estensione di terreno, tenuta a pascolo, maggiore di quella che è necessaria al buon andamento di ogni azienda agricola. L'emendamento del Consultore Pastore potrebbe pertanto essere convertito in raccomandazione.

MONTEFORTE condivide la stessa opinione.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, si dichiara disposto a convertire il suo emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 5 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, propone, per le considerazioni già esposte a proposito degli articoli 3 e 5, la soppressione dell'articolo 6

PRESIDENTE la mette ai voti

(*Non è approvata*).

Mette ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*)

GRAZIADEI CORRADO propone di aggiungere all'articolo 7 il seguente comma:

« Nessun atto conservativo potrà essere operato sul prodotto, che resta di esclusiva spettanza del concessionario, salvo la corresponsione del canone da determinarsi nei modi di legge »

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Mette ai voti l'articolo 7

(*È approvato*).

MONTEFORTE propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 8: « L'ufficiale giudiziario notificherà alle parti tre giorni prima della data stabilita, il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso ». Molte volte è infatti accaduto che la presa di possesso è stata eseguita senza che l'altra parte abbia avuto la possibilità di intervenire.

PRESIDENTE lo mette ai voti.

(*È approvato*)

Mette ai voti l'articolo 8 così emendato.

(*È approvato*).

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 9: « La concessione non è cedibile ai terzi nemmeno a titolo di sublocazione o di mezzadria, sotto pena di decadenza ».

ZIINO si associa alla proposta del Consultore Pietriboni Purtroppo gli inconvenienti a cui si intende porre riparo si sono verificati. È opportuno quindi tutelare anche sotto questo riguardo la classe dei contadini

BIANCO nota che può accadere che una cooperativa, presentata l'istanza, voglia poi rinunciare alla concessione e che nello stesso tempo ci sia un'altra cooperativa disposta a sostituirsi alla prima In tal caso, sarebbe bene assegnare i terreni a questa seconda cooperativa senza che siano rinnovati l'istanza e il giudizio, dietro soltanto parere favorevole della Commissione e del Prefetto.

FLORIO fa presente che l'ipotesi a cui si riferisce l'emendamento Pietriboni è già stata prevista nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto 19 ottobre 1944, nel quale è espressamente stabilito che le terre incolte non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, si dichiara disposto a ritirare il suo emendamento, per quanto nell'articolo 4 del decreto 19 ottobre 1944 non si parli della dichiarazione di decadenza della concessione nel caso di cessione ai terzi Non sarebbe male quindi che esplicitamente si stabilisse che la Commissione deve, in tali casi, pronunciare la decadenza

PRESIDENTE ritiene superflua tale precisazione

Osserva piuttosto che il secondo comma dell'articolo 9 deve essere soppresso in quanto è in rapporto col secondo comma dell'articolo 2 del quale, nella riunione precedente, è stata approvata la soppressione.

Mette pertanto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 9

(*È approvata*)

Mette in votazione l'articolo 9 così emendato

(*È approvato*)

SOTGIU propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 10 le parole: « e salvo quanto stabilito nel presente provvedimento ».

MONTEFORTE si associa

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, ritiene che si potrebbe ammettere espressamente la possibilità del ricorso alla Magistratura del lavoro, in quanto il primo comma dell'articolo 10 stabilisce che i procedimenti davanti alla Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria

PRESIDENTE osserva che il concetto a cui si ispira l'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu è già sottinteso nelle disposizioni del provvedimento in esame.

SOTGIU rinuncia all'emendamento

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 10

(*È approvato*)

Propone di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 11, le parole « degli affari » con le altre « delle istanze »

(*È approvato*).

Mette ai voti l'articolo 11 così emendato.

(*È approvato — Si approvano anche gli articoli 12 e 13*).

MONTEFORTE fa presente che nell'articolo 14 si dispone che il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà segnalato al Prefetto per la sostituzione. Sarebbe opportuno fissare un dato numero di sedute Pertanto propone che si dica: « che non intervenga a tre sedute consecutive »

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento

(*È approvato*)

Mette ai voti l'articolo 14 così emendato

(*È approvato*)

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ritiene non opportuna la differenziazione, contenuta nell'articolo 15 tra i componenti delle Commissioni che sono impiegati dello Stato e quelli che non lo sono

SOTGIU fa presente che tale differenziazione è normale: si trova in tutte le leggi

SALIVETTO propone di aumentare l'importo dei gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni

TRAINA si associa e suggerisce di aumentare l'importo dei gettoni di presenza a lire 100 per i componenti delle Commissioni impiegati dello Stato e a lire 150 per quelli che non lo siano

BRASCHI raccomanda che il premio di operosità per il cancelliere e l'altro personale eventualmente addetto alla Commissione sia fissato in precedenza.

PRESIDENTE fa notare che di una raccomandazione al Governo in tal senso potrà darsi atto, senza bisogno di concretarla in emendamento

Mette in votazione l'emendamento del Consultore Traina.

(*È approvato*)

Mette ai voti l'articolo 15 così emendato

(*È approvato — Si approva anche l'articolo 16*)

TRAINA, in relazione alle considerazioni esposte nella seduta precedente, propone la seguente raccomandazione. « Le Commissioni riunite esprimono il voto che all'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n 279, si aggiunga la seguente disposizione: « Possono designare i loro rappresentanti tutte le associazioni di contadini e di proprietari, senza esclusione di alcune d'esse, purché gli atti di costituzione di queste associazioni siano depositati in Prefettura con l'elenco dei soci e i nominativi dei dirigenti, di cui dovranno

darsi le variazioni ogni trimestre La designazione è fatta da ogni associazione con voto dei soci e la maggioranza dei voti darà l'indicazione dei designati ».

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, riaffermando quanto ebbe già a dichiarare a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto 19 ottobre 1944, propone che le Commissioni riunite esprimano un voto al Governo perché sia ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Commissione e del Prefetto nei casi di violazione di legge, di eccesso di potere e di incompetenza.

GRASSI fa presente che la decisione della concessione è emessa con decreto prefettizio non già con una sentenza. Non è quindi possibile ricorrere in Cassazione; caso mai il ricorso dovrebbe essere fatto al Consiglio di Stato.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, afferma che è dubbio se la competenza sia del Consiglio di Stato o della Cassazione, data l'indole del provvedimento in questione, che è in parte amministrativa ed in parte giudiziaria

PRESIDENTE osserva che si potrebbe adottare una formulazione generica, ossia si potrebbe parlare soltanto di ricorso alla magistratura superiore competente.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, fa presente che anche nella formulazione proposta dal Presidente, il voto del Consultore Pietriboni, qualora fosse accolto, servirebbe a favorire la presentazione dei ricorsi alla magistratura superiore in ogni caso

BERLINGUER esprime avviso contrario al voto del Consultore Pietriboni

TERRACINI dichiara di essere d'accordo col Consultore Berlinguer Questo perché, se si ammette la possibilità di ricorrere in Cassazione, si deve ammettere anche la possibilità che il ricorrente vinca il ricorso In tal caso i contadini, che dopo aver ottenuto la concessione dei terreni hanno già incominciato a lavorarli (in quanto il ricorso non impedisce l'esecuzione del decreto di concessione) sarebbero costretti a rilasciare i terreni stessi. Evidentemente non è opportuno né necessario far sorgere situazioni di questo genere In definitiva poi si deve presupporre che la Commissione, essendo presieduta da un magistrato, saprà tutelare tutte le forme della legge.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara che la sua proposta è a vantaggio non solo dei proprietari, ma anche dei lavoratori agricoli

GRASSI si associa all'osservazione del Consultore Terracini e ritiene superfluo il voto formulato dal Consultore Pietriboni, tanto più che assai difficilmente potrà verificarsi il caso di violazione di legge nelle decisioni relative alla concessione di terreni.

PRESIDENTE ritiene che il voto del Consultore Pietriboni potrà essere considerato come una raccomandazione di carattere personale, e così pure quello del Consultore Traina

LOMBARDI NICOLA ha l'impressione che nel decreto 19 ottobre 1944, n. 279, vi siano norme in contrasto con quelle contenute nel provvedimento in esame Propone pertanto l'introduzione di un articolo così concepito « Per quanto non siano in contrasto col presente schema di decreto legislativo, restano ferme le disposizioni e le norme per l'applicazione sancite nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate ai contadini ».

PRESIDENTE non crede che il rilievo del Consultore Lombardi sia fondato. D'altra parte è bene inteso che restino ferme le disposizioni del precedente decreto.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, propone l'aggiunta di un articolo in cui si stabilisca che nel caso di decadenza della concessione per qualsiasi motivo la cooperativa debba essere risarcita delle spese sostenute per i lavori già eseguiti.

PRESIDENTE fa osservare che tale principio trova il suo fondamento nel diritto comune.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ritira la sua proposta, convertendola in raccomandazione

PRESIDENTE. Le Commissioni esprimono parole favorevole al provvedimento con le modificazioni approvate.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI